

ULTERIORI DISPOSIZIONI OPERATIVE

per gli interventi previsti dal Piano degli interventi approvato con Ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2014 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 1, comma 3 O.C.D.P.C. 157/2014

Art. 1 - Disposizioni generali in materia di affidamento lavori, servizi e forniture

1. - Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono procedere, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, anche in deroga alla pertinente normativa nazionale e regionale richiamata all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014.
2. - Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture elencati nel Piano degli interventi urgenti di protezione civile allegato sotto la lettera A all'Ordinanza del Commissario delegato n. 12 del 14/04/2014, purché le procedure di affidamento dei relativi appalti siano avviate entro la data di vigenza dello stato di emergenza o delle relative proroghe.
3. - Le procedure di affidamento di cui al comma 2 si considerano avviate quando:
 - sia stato pubblicato il bando per le procedure aperte o l'avviso per le procedure negoziate precedute da avviso, ai sensi del comma 5 e dei successivi artt. 2 e 3;
 - siano stati inviati gli inviti per la presentazione delle offerte (nel caso di procedura negoziata concorrenziale non preceduta da avviso) o la richiesta di preventivo al singolo soggetto (nel caso di procedura negoziata diretta), ai sensi degli artt. 3, 4 e 5;
4. - I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 2.
5. - Ove, ai sensi degli articoli successivi, si proceda a procedura aperta o a procedura negoziata preceduta da avviso (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui all'art. 2 per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario), il bando o l'avviso dovranno essere pubblicati sul Profilo del committente della stazione appaltante, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).
6. - Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 2, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006.
7. - Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli artt. 3, 4 e 5, i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse nella procedura negoziata preceduta da avviso e per la presentazione delle offerte in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo normalmente necessario per preparare le offerte.
8. - Per gli affidamenti di lavori pubblici di cui agli artt. 2 e 3 il subappalto, per quanto riguarda la categoria prevalente, è ammesso entro il limite massimo del 20 per cento.

Art. 2 - Affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario

1. - Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.186.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 207.000,00 Euro, gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono procedere con le seguenti modalità:

a) procedura aperta;

b) forme di pubblicità:

- è obbligatorio il rispetto dei commi da 1 a 6 e da 9 a 15 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006;
- è possibile la deroga ai commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato a livello nazionale con le modalità di cui al precedente art. 1, comma 5;

c) ulteriori deroghe ammesse:

- agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 elencati sotto la lettera a) del punto 2. del "Documento di inquadramento giuridico" (allegato A all'ordinanza n. 19 del 26/05/2014 del Commissario delegato), che contengono istituti non previsti dalle direttive comunitarie;

- agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 elencati sotto la lettera b) del punto 2. del "Documento di inquadramento giuridico" (allegato A all'ordinanza n. 19 del 26/05/2014 del Commissario delegato), nelle sole parti eventualmente integrative del contenuto delle direttive comunitarie: ad esempio, in materia di raggruppamenti temporanei (art. 37), di limiti percentuali al subappalto (art. 118), di arbitrato (art. 241) ed altre.

Art. 3 - Affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. - Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono procedere:

a) per importi inferiori a 40.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle categorie generali previste dall'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, così come disciplinate nei regolamenti interni delle singole stazioni appaltanti;

b) per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino a un importo inferiore a 1.000.000,00 Euro, tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque, e con le seguenti ulteriori specifiche relative al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso:

- individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, oppure ai sensi dei commi 3 e 4 dello stesso art. 86 in caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque;

- esclusione automatica dalla gara (da prevedersi nella lettera d'invito) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ma almeno pari o superiore a cinque;

- valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;

c) per importi pari o superiori a 1.000.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.186.000,00 Euro), fermo quanto stabilito alla precedente lettera b) in materia di individuazione delle offerte anormalmente basse, eventuale esclusione automatica o valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse, si può procedere, alternativamente, mediante:

c.1) procedura negoziata a seguito di avviso, con le seguenti specifiche:

- forme di pubblicità e termini liberi (relativamente a pubblicità minima e fissazione dei termini si rimanda a quanto stabilito al precedente art. 1, commi 5 e 7);

- contenuto minimo dell'avviso: descrizione dei lavori da eseguire, importo stimato, criterio di aggiudicazione, durata o tempo di esecuzione dei lavori, requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 163/2006, indicazione del numero di operatori economici che saranno invitati (non inferiore a dieci) e del ricorso al sorteggio per selezionare gli operatori economici da invitare nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori stessi siano in numero superiore a quello indicato nell'avviso;

- invito di tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse qualora le manifestazioni d'interesse siano in numero inferiore a quello indicato nell'avviso;

• in caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero;

oppure

c.2) procedura aperta, con forme di pubblicità e termini liberi (relativamente a pubblicità minima e fissazione dei termini si rimanda a quanto stabilito al precedente art. 1, commi 5 e 7).

Art. 4 - Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. - Per l'affidamento di forniture e servizi in oggetto gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono procedere:

a) per importi inferiori a 40.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle singole voci di spesa previste dall'art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 (così come disciplinate nei regolamenti interni delle singole stazioni appaltanti);

b) per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 207.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.

Art. 5 – Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. - Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori e agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati all'art. 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 sono espletate dagli Uffici tecnici degli uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e dei soggetti attuatori.

2. - Ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono affidare all'esterno i servizi di cui al comma 1 comunque connessi con le finalità di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, utilizzando le seguenti procedure di scelta del contraente:

• per importi inferiori a 40.000,00 Euro, procedura negoziata diretta;

• per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 207.000,00 Euro), procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.

3. – In relazione alle specifiche esigenze relative all'affidamento di incarichi di collaudo tecnico amministrativo relativi a lavori pubblici, è possibile procedere:

a) per l'individuazione di collaudatori interni, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (ferme le restanti disposizioni di cui all'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e le correlative norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 207/2010), ad affidamento diretto a dipendenti della stazione appaltante o di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 120, comma 2-bis, assicurando, ove possibile, il rispetto del criterio della rotazione;

b) per l'individuazione di collaudatori esterni, in presenza dei presupposti di cui al citato art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle procedure indicate al punto 2. del presente articolo 5.

Art. 6 – Controlli sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria e di ordine generale

1. – In relazione ai controlli previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuati sia dal Commissario delegato, avvalendosi dei competenti uffici regionali, sia dai soggetti attuatori dallo stesso nominati, per gli appalti di forniture, di servizi e di lavori pubblici di qualsiasi importo, gli stessi sono effettuati mediante controllo puntuale sul solo operatore economico aggiudicatario.

2. – I controlli sui requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario con le modalità ordinariamente utilizzate per

le procedure di appalto dagli uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e dai soggetti attuatori, ivi compreso quanto previsto dal comma 14 bis dell'art. 4 del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, il quale stabilisce che:

- per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, in luogo del documento unico di regolarità contributiva (DURC) si procede ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della posizione contributiva. L'Amministrazione aggiudicatrice procede a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite.

Art. 7 Termini

1. – La possibilità di utilizzo delle deroghe cessa automaticamente alla data di scadenza dello stato di emergenza salvo proroghe; resta ferma la prosecuzione e conclusione delle procedure acceleratorie e derogatorie attivate in conformità alle presenti disposizioni entro tale data.